

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ALIDAUNIA
(PASSEGGERI E BAGAGLIO)

Ed. 2011

INDICE

- INFORMAZIONI GENERALI
- I DEFINIZIONI
- II APPLICABILITÀ
- III BIGLIETTI
- IV TARIFFE E SPESE ACCESSORIE
- V PRENOTAZIONI
- VI ACCETTAZIONE E IMBARCO PASSEGGERI
- VII RIFIUTO E LIMITAZIONI DEL TRASPORTO
- VIII BAGAGLIO
- IX OBBLIGHI IN RELAZIONE AL CONTENUTO DEL BAGAGLIO
- X ORARI, RITARDI, CANCELLAZIONE DI VOLI
- XI RIMBORSI
- XII COMPORTAMENTO A BORDO
- XIII FORMALITÀ AMMINISTRATIVE
- XIV RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI ALLA PERSONA DEI PASSEGGERI
- XV RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI AI BAGAGLI DEI PASSEGGERI
- XVI NORME COMUNI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
- XVII TERMINI PER RECLAMI ED AZIONI LEGALI
- XVIII MODIFICHE E RINUNCE

INFORMAZIONI GENERALI

OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ALIDAUNIA ("C.G.T.").

Oggetto delle C.G.T. è la disciplina del contratto per la prestazione del servizio di interesse economico generale consistente nel trasporto aereo di linea di passeggeri e bagagli (il "Contratto").

Con tale Contratto, Alidaunia, che assume la qualifica di Vettore (v.) contrattuale (il "Vettore"), si obbliga, di norma, nei confronti del passeggero, verso corrispettivo:

- ad eseguire il viaggio convenuto, secondo l'itinerario e la tempistica determinati, trasportando per via aerea il passeggero ed il suo bagaglio da un luogo ad un altro;
- a mettere a disposizione del passeggero un posto a bordo dell'aeromobile
- ad assicurare l'incolumità del passeggero e l'integrità delle cose che esso porta con sé;
- a provvedere alla custodia del bagaglio registrato (o consegnato) del passeggero;
- ad effettuare ogni altra prestazione accessoria al trasporto stesso, ove necessario o concordato.

E', viceversa, obbligo del passeggero:

- pagare il prezzo del trasporto, salvo che la prestazione del Vettore sia svolta a titolo gratuito;
- osservare ogni disposizione o raccomandazione di Alidaunia impartita in relazione al viaggio.

Un estratto delle clausole del Contratto è riportato sul biglietto.

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

Nelle C.G.T., fatta salva ogni altra espressa indicazione, i termini e le definizioni di cui in appresso hanno il seguente significato:

Animali al seguito

Sono gli animali domestici al seguito del passeggero, i quali, a seconda della loro natura, peso e dimensioni, possono essere trasportati in cabina.

Bagaglio

E' costituito dagli oggetti, effetti personali ed altri beni in possesso del passeggero, che lo stesso può indossare, utilizzare o di cui, comunque, necessita per conforto od utilità in relazione al viaggio, e che il Vettore si impegna a trasportare insieme con il passeggero stesso, a titolo di obbligazione accessoria ad un contratto di trasporto di persona.

Se non altrimenti specificato, la definizione comprende sia il bagaglio registrato (v.) che quello non consegnato (v.).

Bagaglio registrato (o consegnato)

E' il bagaglio dato in custodia ad Alidaunia per il trasporto e che viene registrato sul biglietto o di cui viene rilasciata un'apposita ricevuta al passeggero (c.d. "ricevuta bagaglio") (v.).

Detto bagaglio è trasportato gratuitamente qualora il suo peso sia inferiore o uguale alla "franchigia" (v.) consentita.

Nel caso in cui il peso del bagaglio registrato superi la "franchigia" consentita, la parte in eccedenza (c.d. "bagaglio in eccedenza") (v.) sarà trasportata dietro pagamento di una apposita tariffa supplementare.

Sono considerati bagaglio registrato in eccedenza anche gli animali al seguito del passeggero consegnati in custodia ad Alidaunia per il trasporto.

Il bagaglio deve, comunque, essere di misura, peso, forma e dimensioni così come indicate dal Vettore (60x40x20 cm), nonché posto all'interno di contenitori idonei al suo trasporto ed alla sua movimentazione in sicurezza (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: valigie, borse, zaini, ecc.), talché detto trasporto non costituisca, sulla base della normativa applicabile (v.), un trasporto di merce.

Biglietto

E' il documento emesso da Alidaunia, o in suo nome e per suo conto da agenti autorizzati, denominato "Biglietto Passeggeri e Ricevuta Bagaglio", comprendente un estratto delle C.G.T., le altre informazioni necessarie, nonché i tagliandi di volo ed il tagliando per il passeggero.

Il biglietto costituisce la prova scritta della conclusione del contratto di trasporto aereo, così come previsto dalla legge.

Il biglietto riporta il luogo, la data e l'ora di partenza ed il luogo di destinazione del trasporto, il nome del passeggero ed il nome e l'indirizzo del Vettore, nonché il peso massimo del bagaglio trasportabile.

Alidaunia può essere indicata sul biglietto con una sigla o un codice che la identifica, per mezzo di due o tre caratteri o lettere, secondo i criteri IATA (v.).

Il biglietto può consistere:

- in un documento "cartaceo", comprendente i vari tagliandi di volo (v.) ed il tagliando per il passeggero (v.);
- in tutti i diversi documenti che attestano l'emissione di un biglietto "elettronico", quali, ad esempio, la ricevuta di itinerario (v.), il tagliando elettronico (v.), la documentazione di imbarco, ecc ..

Cabina

E' la parte dell'aeromobile adibita all'alloggiamento dei passeggeri e dei bagagli non registrati.

Consumatore

E' il passeggero che ha acquistato un biglietto per un trasporto aereo avente uno scopo estraneo all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Danno

E' qualsiasi pregiudizio o nocumento, economicamente valutabile, occorso alla persona del passeggero o ai beni trasportati dallo stesso in conseguenza:

- di un evento verificatosi nel corso del trasporto aereo (v.);
- dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della prestazione del Vettore.

Esso deve consistere in un comprovato ed effettivo pregiudizio, patrimonialmente valutabile, dell'incolumità fisica o dei beni del passeggero (v.) o dei suoi aventi causa, che abbia effetto immediato (danno emergente) e/o si so stanzii in un mancato guadagno futuro (lucro cessante), con esclusione dei danni indiretti o consequenziali.

Franchigia

E' la modalit  gratuita di trasporto del bagaglio registrato.

Le informazioni sulle specifiche franchigie consentite sono disponibili presso gli uffici Alidaunia a contatto con il pubblico, i suoi canali di distribuzione del prodotto, nonch  sul sito Internet (v.) del Vettore.

I.A.T.A.

E' l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, organismo che riunisce la maggioranza dei vettori commerciali di linea di tutto il mondo. Ulteriori informazioni al suo riguardo possono essere reperite sul sito Internet www.iata.org.

I.C.A.O.

E' l'Organizzazione Internazionale dell' Aviazione Civile, istituto specializzato dell' ONU che si occupa di tematiche connesse alla regolamentazione dell'aviazione civile. Ulteriori informazioni al suo riguardo possono essere reperite sul sito Internet www.icao.int.

Negato imbarco

E' il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare un passeggero su un volo, sebbene il passeggero, in possesso di una prenotazione confermata sul volo in questione, si sia presentato per l'imbarco secondo le modalit  stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal Vettore, salvo quando vi siano ragionevoli cause per negare l'imbarco, quali motivi di salute, sicurezza, o inadeguatezza della documentazione di viaggio.

Normativa applicabile (o in vigore)

Con tale definizione si intende fare, di volta in volta, riferimento, principalmente:

- per quanto riguarda il contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto, alla disciplina del rapporto tra Alidaunia e passeggero e alla tutela dei consumatori al Codice Civile, il quale   costituito dall'insieme delle norme approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche;
- per quanto riguarda taluni aspetti connessi alla conclusione del contratto di trasporto per via elettronica, al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della Direttiva 2000/311CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi informatici;
- per quanto riguarda le disposizioni penali e disciplinari applicabili al trasporto aereo, al Codice della Navigazione, il quale   costituito dall'insieme delle norme approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche;
- per quanto riguarda il regime ed i limiti della responsabilit  civile del Vettore aereo:

a) alla Convenzione di Montreal, per tale intendendosi la Convenzione per la Unificazione di Alcune Norme Relative al Trasporto Aereo Internazionale, aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999, ed entrata in vigore per la Comunità Europea in data 28 giugno 2004;

b) al Regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del Vettore aereo in caso di incidenti, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02 del 13 maggio 2002;

- per quanto riguarda gli obblighi del vettore in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al Regolamento (CE) n. 26112004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 febbraio 2004;
- per quanto riguarda il diritto alla privacy, al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- per quanto riguarda la sicurezza del trasporto aereo ed ogni altro aspetto connesso alle modalità di effettuazione del trasporto stesso inteso quale servizio di interesse economico generale a qualunque:
 - norma di legge;
 - norma regolamentare;
 - disposizione emanata dalla competente pubblica Autorità, nonché da enti ed organismi nazionali o sovranazionali muniti di potestà normativa in materia;
 - disposizione o raccomandazione di Alidaunia;

che sia adeguatamente e ragionevolmente conoscibile da parte del passeggero, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme *J.A.R.* (Joint Aviation Requirements) e quelle emanate dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza (C.I.S.) o da organismi analoghi.

Operazioni di imbarco e di sbarco

Sono quelle operazioni eseguite dal Vettore, o dai suoi ausiliari e preposti, per l'effettuazione del percorso dall'aerostazione all'aeromobile e viceversa.

Quanto ai passeggeri ed ai bagagli non registrati:

- le operazioni di imbarco hanno inizio al momento dell'uscita dallo specifico varco dell'aerostazione e termine al momento dell'ingresso nell'aeromobile;
- le operazioni di sbarco hanno inizio al momento dell'uscita dall'aeromobile e termine al momento dell'ingresso nell'aerostazione.

Quanto ai bagagli registrati:

- le operazioni di imbarco hanno inizio al momento della loro presa in consegna da parte della Società di gestione, o dei suoi ausiliari e preposti, e termine al momento del loro caricamento a bordo dell'aeromobile;
- le operazioni di sbarco hanno inizio al momento del loro scarico dall'aeromobile e termine al momento della loro messa a disposizione dei passeggeri, mediante posizionamento sul nastro di consegna.

Passeggero

E' qualsiasi persona fisica, non facente parte dell'equipaggio di condotta o di cabina del volo considerato, trasportata o da trasportare su di un aeromobile con il consenso di Alidaunia, normalmente a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Regole tariffarie

Vedi alla voce Tariffe

Ricevuta bagaglio

E' il documento rilasciato al passeggero quale prova della consegna ad Alidaunia del bagaglio registrato, a cui corrisponde un' etichetta identificazione bagaglio apposta sul bagaglio medesimo.

Esso riporta l'indicazione del passeggero ed il numero, nonché il peso dei bagagli registrati a suo nome.

Ricevuta di itinerario

Indica quel documento rilasciato al passeggero in caso di emissione di un biglietto elettronico (v.), contenente il suo nominativo e le altre indicazioni utili in relazione al volo.

Sito Internet del Vettore

E' il sito Internet Alidaunia (www.alidaunia.it) dove sono reperibili le C.G.T., nonché ulteriori informazioni alle stesse comunque connesse o inerenti.

Sosta concordata

E' un'interruzione del viaggio in uno scalo intermedio (ovvero in un luogo diverso da quelli di partenza e di destinazione), indicato sul biglietto o sugli orari Alidaunia come punto di sosta programmata lungo l'itinerario previsto, che sia stata preventivamente concordata dal passeggero con Alidaunia.

Stiva

E' la parte dell'aeromobile adibita all'alloggiamento dei bagagli registrati, delle merci e della posta.

Tagliando

E' sia il tagliando di volo (v.), sia il tagliando o ricevuta per il passeggero (v.).

Tagliando di volo

E' quella parte del biglietto recante la scritta "valido per il viaggio" (o, in caso di biglietto elettronico, il tagliando elettronico) (v.) che specifica le località tra le quali il passeggero ha diritto ad essere trasportato.

Tagliando elettronico

Con tale definizione si indica una serie di dati elettronici relativi al volo con il quale viene data esecuzione al Contratto, contenuti nei sistemi informatici di Alidaunia, nonché di suoi agenti, preposti e ausiliari, o di altri vettori che eseguano in sua vece e per suo conto il trasporto stesso.

Tagliando o ricevuta per il passeggero

E' quella parte del biglietto che rimane in possesso del passeggero.

Tariffa

Indica le tariffe pubblicate, debitamente autorizzate, qualora necessario, dalle competenti Autorità e conoscibili attraverso i canali di distribuzione del Vettore o sul sito Internet del Vettore. Le stesse sono riportate nell'apposita casella del biglietto.

Esse concorrono a determinare il prezzo complessivo che il passeggero corrisponde al Vettore per il trasporto concordato, insieme ad eventuali supplementi, nonché alle tasse ed agli altri oneri imposti per legge.

Le tariffe possono comportare specifiche condizioni e/o restrizioni - che vanno sotto la denominazione di "Regole Tariffarie" - per quanto concerne:

- validità e durata del biglietto;
- prenotazioni ed emissione del biglietto;
- modalità di rimborso del biglietto;

tali da integrare o modificare le previsioni delle C.G.T.; le eventuali integrazioni o modifiche vengono comunicate al cliente di volta in volta all'atto delle operazioni connesse all'acquisto del biglietto.

Termini

Sono i punti di riferimento temporali a decorrere dai quali (termini iniziali), entro i quali (termini in corso) o fino ai quali (termini finali) i diritti, gli obblighi e le previsioni che il Contratto contiene possono essere esercitati, devono essere adempiuti, o, comunque, producono i loro effetti.

Trasporto aereo

Con tale termine si indica, ai fini del Contratto, il periodo durante il quale il Vettore eroga la prestazione concordata con il passeggero. Tale periodo è compreso tra l'inizio delle operazioni di imbarco ed il termine delle operazioni di sbarco.

Tratta

Con tale termine si intende indicare ogni singolo segmento nazionale, internazionale od intercontinentale di un volo (v.).

Vettore

E' il soggetto giuridico che effettua il trasporto aereo.

Volo o Viaggio

E' l'itinerario del trasporto concordato, che può consistere in una o più tratte.

**ARTICOLO II
APPLICABILITA'**

Fermo restando quanto precisato nella parte delle informazioni generali dedicata alle altre tipologie di trasporto aereo cui il contratto è applicabile, le presenti C.G.T. si applicano a tutti quei voli - o segmenti di voli - effettuati da Alidaunia, per collegamenti con destinazioni sia nell'ambito dell'Unione Europea sia al di fuori di essa, in relazione ai quali il nome del Vettore o il codice identificativo del Vettore stesso compaia nella casella del biglietto emesso per tali voli o segmenti di voli.

Se il trasporto viene effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto "charter", le C.G.T. si applicano soltanto qualora espressamente richiamate, sia nel contratto che nel biglietto.

In caso di eventuale conflitto fra le C.G.T. e le Regole Tariffarie del Vettore o la normativa applicabile, queste ultime prevalgono sulle C.G.T.

L'invalidità di una clausola delle C.G.T., ai sensi della normativa applicabile, non si estende alle altre. Le C.G.T. sono soggette a variazioni e modifiche al fine di renderle coerenti con la normativa applicabile. Il testo delle stesse, presente sul sito Internet del Vettore, è quello che fa fede ai fini dell'individuazione del contenuto del Contratto.

Fatto salvo quanto previsto nelle C.G.T., nel caso di conflitto fra le stesse e qualsiasi procedura del Vettore avente un particolare oggetto, le C.G.T. prevalgono su tale procedura.

ARTICOLO III

BIGLIETTI

3.1. Il Vettore fornisce la prestazione del trasporto o ne effettua il rimborso del corrispettivo solo nei confronti del Passeggero il cui nominativo sia riportato sul biglietto e che ne risulti in legittimo possesso. Il Vettore, anche per motivi di sicurezza, ha facoltà di verificare che vi sia corrispondenza tra il nominativo del passeggero riportato sul biglietto e la persona che lo presenta.

Il biglietto è e rimane in ogni circostanza di proprietà del Vettore che lo ha emesso.

Se il biglietto viene presentato da una persona diversa dal passeggero avente diritto al trasporto o al rimborso, il Vettore, fatto salvo il suo diritto di ritirare il biglietto stesso, non eseguirà il trasporto né effettuerà il rimborso a favore della persona che presenta il biglietto.

3.2. Il biglietto, qualora non elettronico, riporta solo un estratto delle C.G.T., che sono disponibili nel loro testo integrale sul sito Internet del Vettore.

Il biglietto costituisce la prova documentale dell'avvenuta conclusione del contratto di trasporto tra il Vettore ed il passeggero indicato nel biglietto stesso.

Il biglietto non costituisce un titolo di credito e non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

3.3. Fatto salvo il caso di un biglietto elettronico, il passeggero non ha diritto al trasporto se non presenta un biglietto valido, contenente il tagliando di volo per quel volo, tutti gli altri tagliandi di volo non utilizzati, nonché il tagliando per il passeggero. Inoltre, il passeggero non ha diritto al trasporto se il biglietto presentato non è integro o se è stato contraffatto o alterato da persone diverse da agenti autorizzati dal Vettore. Nel caso di biglietto elettronico, il passeggero non ha diritto al trasporto se non fornisce i dati che attestino che un tale biglietto sia stato validamente registrato a suo nome.

Il passeggero è tenuto a custodire il biglietto con la dovuta diligenza e ad adottare appropriate misure per evitarne lo smarrimento, la perdita totale o parziale ed il furto, anche in considerazione del suo valore economico.

In caso di smarrimento, furto, perdita o mutilazione totali o parziali del biglietto, sono previsti il rimborso o la sostituzione del biglietto stesso alle condizioni dettate dall'art. XI.

3.4. Alcuni biglietti sono venduti a tariffe scontate o speciali che potrebbero essere parzialmente o totalmente non rimborsabili.

Il Vettore si impegna ad informare adeguatamente il passeggero circa la rimborsabilità delle tariffe da quest'ultima scelte, nonché circa l'ulteriore contenuto delle regole tariffarie applicabili.

E' comunque onere del passeggero usare la dovuta diligenza nella scelta della tariffa più adatta alle proprie esigenze.

3.5. Il biglietto acquistato dal passeggero è valido soltanto per la tratta o le tratte indicate sul biglietto, dal punto di partenza al punto di destinazione, ivi inclusa qualsiasi sosta volontaria. La tariffa corrisposta dal passeggero si riferisce al trasporto così come indicato sul biglietto. La tariffa e la relativa regola, come definite all'art. I, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

Il passeggero non avrà diritto al trasporto qualora i tagliandi di volo non siano utilizzati secondo l'ordine previsto dal biglietto, oppure il passeggero inizi il suo viaggio da uno degli scali intermedi o da una delle soste concordate, tranne nel caso in cui il passeggero stesso comunichi preventivamente tale sua intenzione ad Alidaunia e ne ottenga il consenso.

3.6. Il passeggero è tenuto ad avvisare il Vettore con congruo anticipo qualora desideri modificare l'itinerario od un altro elemento del Contratto. Qualora tale modifica sia possibile e comporti una maggiorazione tariffaria, tale maggiorazione verrà opportunamente rappresentata al passeggero per permettergli di scegliere se accettarla o no. Qualora il passeggero debba modificare un elemento del trasporto concordato per cause di forza maggiore, è tenuto a contattare il Vettore con congruo anticipo sulla data di partenza prevista. Il Vettore farà del suo meglio per trasportare il passeggero alla prima sosta volontaria o alla destinazione finale senza modificare la tariffa corrispostagli.

3.7 Qualora il passeggero intenda modificare il trasporto originariamente previsto senza il consenso del Vettore, allo stesso verrà addebitata la tariffa relativa al trasporto modificato. Il passeggero dovrà corrispondere l'eventuale differenza tra la tariffa pagata e la tariffa applicabile al trasporto modificato, qualora quest'ultima sia maggiore. Il Vettore rimborserà al passeggero la differenza se, invece, la nuova tariffa applicabile sia inferiore. Nel caso in cui il passeggero non corrisponda l'eventuale maggior differenza, i tagliandi di volo non utilizzati non saranno onorati.

3.8 Alcuni cambiamenti (come la scelta di un nuovo punto di partenza nel caso del mancato utilizzo del primo tagliando di volo, o l'inversione della direzione del viaggio iniziato) possono comportare un aumento tariffario. Molte tariffe sono valide solo alle date e per i voli indicati sul biglietto e non possono essere cambiate del tutto, o possono esserlo soltanto dietro pagamento di una maggiorazione di prezzo.

3.9 Fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge applicabili in materia di indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza sociali, la denominazione del Vettore potrà figurare nel biglietto in forma abbreviata, e, segnatamente, essere ridotta al codice identificativo del Vettore.

Negli atti e nella corrispondenza di Alidaunia sono comunque indicati la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, il numero di iscrizione e l'ammontare del capitale sociale.

ARTICOLO IV

TARIFE E SPESE ACCESSORIE

Le tariffe si applicano soltanto in relazione al trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione finale, a meno che non sia altrimenti espressamente stabilito. Le tariffe non includono i servizi di trasporto terrestre fra gli aeroporti e fra gli aeroporti ed i *terminal* urbani. La tariffa corrisposta dal passeggero sarà determinata in base alle regole tariffarie del Vettore in vigore alla data del pagamento del prezzo del biglietto relativo al viaggio, da effettuarsi alle date e secondo l'itinerario in esso specificamente indicati. Qualora il passeggero cambi l'itinerario o le date del viaggio, potrà essere ad esso richiesto un supplemento tariffario.

Le regole tariffarie di volta in volta applicabili sono rese conoscibili attraverso i canali di distribuzione dei prodotti del Vettore, i suoi uffici aperti al pubblico, nonché il sito Internet del Vettore.

Se sono previsti più itinerari alla stessa tariffa, il passeggero ha diritto, prima dell'emissione del biglietto, di concordare con il Vettore l'itinerario preferito, che diverrà quello definitivo.

Sono a carico del passeggero le tasse e gli altri oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nelle tariffe, imposti per legge o richiesti dalle Autorità governative o da altre Autorità competenti. Tali tasse ed oneri saranno comunicati al passeggero al momento dell'acquisto del biglietto. Tasse ed oneri imposti sui servizi aerei sono oggetto di costanti modifiche e, pertanto, in caso di aumento di qualsiasi tassa od onere indicati sul biglietto, così come qualora una nuova tassa od un nuovo onere siano istituiti dopo l'emissione del biglietto, il passeggero è tenuto al pagamento del maggior importo derivante da tale aumento o istituzione fino alla data di inizio del viaggio.

Qualora tasse ed oneri debitamente corrisposti dal passeggero al Vettore al momento dell'emissione del biglietto, o, anche successivamente, fino alla data di inizio del viaggio, vengano ridotti od aboliti entro la predetta data di inizio del viaggio, il passeggero ha diritto di chiedere il rimborso dell'ammontare corrisposto.

Il Vettore non risponde di eventuali supplementi per prestazioni di servizio connesse all'emissione di biglietti che dovessero essere richieste da suoi ausiliari o preposti quali gli agenti di viaggio.

Tariffe, tasse ed altri oneri aggiuntivi sono pagabili nella valuta del Paese in cui il biglietto è stato emesso, a meno che il Vettore od i suoi agenti, rappresentanti e preposti richiedano, prima o al momento del pagamento del prezzo del biglietto, che, per una giusta causa od un legittimo

motivo, il pagamento avvenga in un'altra valuta (ad esempio, a causa della non convertibilità della valuta locale).

ARTICOLO V

PRENOTAZIONI

5.1 Il Vettore od i suoi agenti autorizzati registreranno la prenotazione effettuata dal passeggero, dandone conferma scritta su richiesta del passeggero stesso.

Sarà considerata valida solo la prenotazione che risulti confermata nel sistema utilizzato dal Vettore per la registrazione delle prenotazioni sui propri voli. Il Vettore non risponde dei danni cagionati dalla mancata o erronea effettuazione di tale registrazione, qualora ciò non sia ascrivibile a dolo o colpa del Vettore stesso.

Alcune regole tariffarie possono prevedere condizioni che limitino o escludano il diritto del passeggero a cancellare o modificare le prenotazioni sui voli del Vettore.

5.2 Qualora il passeggero non corrisponda il prezzo del biglietto prima della scadenza del termine per l'emissione dello stesso, così come specificato dal Vettore o dai suoi agenti autorizzati al momento della prenotazione, il Vettore potrà cancellare la prenotazione confermata.

5.3 Qualora, per fatto imputabile al passeggero, la prenotazione confermata non venga annullata dallo stesso entro il termine indicato dal Vettore o decada per il mancato rispetto delle norme di cui al successivo art. VI, il Vettore potrà esigere dal passeggero il pagamento di una penalità per le spese al riguardo sostenute, purché la tariffa corrisposta consenta al passeggero stesso di effettuare una prenotazione su un altro volo.

5.4 Le prenotazioni dei voli in prosecuzione o di ritorno possono essere soggette a riconferma entro specifici limiti di tempo indicati dal Vettore. Il passeggero ha diritto di essere informato dal Vettore o dai suoi agenti circa i casi in cui sia necessario che il passeggero stesso provveda a riconfermare le prenotazioni per la prosecuzione del volo o per i voli di ritorno e circa le modalità di riconferma.

Qualora un passeggero non usufruisca della prenotazione su di un volo senza prima avvisare il Vettore, quest'ultimo potrà cancellare le prenotazioni per i voli in prosecuzione o di ritorno.

Qualora, invece, il passeggero avvisi tempestivamente il Vettore, questi non cancellerà le predette prenotazioni per i voli in prosecuzione o di ritorno.

Parimenti, qualora la riconferma sia richiesta dal Vettore ed il passeggero ometta di effettuarla, il Vettore potrà cancellare la prenotazione per i voli in prosecuzione o di ritorno. Tuttavia, qualora il passeggero comunichi tempestivamente al Vettore che ha ancora interesse ad effettuare il viaggio in prosecuzione o di ritorno, e subordinatamente alla disponibilità di spazio a bordo, il Vettore

ripristinerà la prenotazione ed effettuerà il trasporto del passeggero stesso. In caso di non disponibilità di spazio a bordo alla data di interesse del passeggero, il Vettore farà il possibile per trasportare il passeggero fino alla prossima destinazione o a quella finale, a seconda dei casi, sul primo volo successivo in relazione al quale vi sia disponibilità di posti.

5.5 Mediante le operazioni di prenotazione e di accettazione dei passeggeri, Alidaunia, in quanto Vettore, acquisisce i dati personali relativi al passeggero necessari per dare esecuzione agli obblighi contrattuali assunti verso lo stesso.

L'esecuzione di questi obblighi comporta, necessariamente, che a tali dati abbiano accesso gli addetti alle funzioni operative e commerciali di Alidaunia, nonché anche società terze fornitrici di servizi, i primi in qualità di "Incaricati", le seconde in qualità di "Responsabili" dei trattamenti dei dati medesimi.

Alidaunia, quale "Titolare" dei relativi trattamenti, gestiti in modo prevalentemente automatizzato, informa che i dati di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra evidenziate.

A tale scopo, il passeggero autorizza Alidaunia a conservare e usare tali dati, nonché a trasmetterli ai propri uffici competenti, ai propri agenti autorizzati, ad Autorità governative, altri vettori e fornitori dei servizi di cui sopra.

Maggiori informazioni circa l'identità dei Responsabili e le modalità del trattamento dei dati personali nonché circa i diritti del passeggero rispetto al trattamento dei propri dati personali sono reperibili presso gli uffici Alidaunia, gli altri canali di distribuzione del prodotto e sul sito Internet del Vettore.

ARTICOLO VI

ACCETTAZIONE E IMBARCO PASSEGGERI

6.1. Il tempo limite per l'effettuazione dell'accettazione passeggeri è di 15 min prima del volo ; il passeggero, pertanto, è tenuto a rispettarlo, tenuto conto che il presentarsi con congruo anticipo per effettuare l'accettazione (*check-in*) consente al Vettore ed al passeggero stesso di espletare al meglio le relative formalità.

6.2. Le indicazioni dei tempi limite per l'accettazione passeggeri costituiscono parte integrante del Contratto e sono conoscibili tramite l'orario ufficiale del Vettore o tramite i canali di distribuzione dei prodotti del Vettore medesimo, nonché sul sito Internet del Vettore o contattando il Vettore medesimo o un suo agente autorizzato. In assenza di indicazione di un orario di presentazione il passeggero è tenuto a presentarsi, al più tardi, 45 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

6.3. Il Vettore si riserva il diritto di cancellare la prenotazione confermata del passeggero che non rispetti il tempo limite per l'effettuazione dell'accettazione passeggeri. Tale diritto sussiste sia per il primo volo indicato sul biglietto sia per i voli successivi.

6.4. Il passeggero è tenuto a presentarsi al punto d'imbarco non più tardi dell'orario indicato dal Vettore al momento dell'accettazione passeggeri.

6.5. Il Vettore può cancellare la prenotazione del passeggero che non si presenti al punto di imbarco entro il termine prestabilito.

6.6. Il Vettore non è responsabile per alcun costo o spesa sostenuta dal passeggero che non abbia rispettato le previsioni contenute in questo articolo.

ARTICOLO VII

RIFIUTO E LIMITAZIONI DEL TRASPORTO

Il Vettore può rifiutare di trasportare qualsiasi passeggero od il suo bagaglio per motivi di sicurezza, ovvero qualora:

- a) ritenga che ciò sia necessario per il rispetto di leggi, regolamenti o norme di qualsiasi Stato di partenza, di destinazione o da sorvolare; ovvero il trasporto del suo bagaglio possa costituire una minaccia per la sicurezza o per la salute degli altri passeggeri o possa materialmente rendere non adeguatamente confortevole il viaggio degli altri passeggeri o dell'equipaggio;
- b) il comportamento, età, stato fisico o mentale del passeggero siano tali da:

- richiedere un'assistenza speciale da parte del Vettore e le modalità di tale trasporto non siano state previamente concordate con il Vettore stesso; ovvero
 - causare disagio o disturbo o comunque provocare giustificate lamentele da parte di altri passeggeri; ovvero provocare rischi o pericoli a sé stesso o ad altre persone o cose;
- c) ciò sia giustificato per la mancata osservanza da parte del passeggero delle istruzioni legittimamente fornite dal Vettore; ovvero il passeggero si sia reso responsabile di una condotta illecita o indisciplinata su un volo precedente e vi sia il rischio che tale condotta possa ripetersi;
- d) il passeggero si sia rifiutato di sottoporsi ai controlli di sicurezza;
- e) non siano state pagate le tariffe applicabili, le tasse dovute ed ogni altra spesa accessoria, ovvero il passeggero non sia in possesso di documenti di viaggio in corso di validità;
- f) il passeggero non risulti in possesso di valida documentazione di viaggio necessaria per l'ingresso in un Paese di transito del volo o per l'ingresso nel Paese di destinazione finale del volo stesso.
- g) il passeggero abbia distrutto i documenti di viaggio durante il volo o si sia rifiutato di esibirli al personale di bordo;
- h) il biglietto presentato dal passeggero:
- sia stato ottenuto illegalmente ovvero sia stato acquistato da un soggetto diverso dal Vettore o suo agente autorizzato;
 - sia stato segnalato come smarrito o rubato;
 - sia stato contraffatto;
 - sia stato alterato o reso incompleto da soggetto diverso dal Vettore o suo agente autorizzato anche in un solo tagliando di volo;
 - sia intestato ad un nominativo - indicato nella casella "NAME OF PASSENGER" - non corrispondente all'identità della persona che esibisce il biglietto fermo restando che, nei suddetti casi, il Vettore si riserva il diritto di ritirare il biglietto stesso;

L'accettazione per il trasporto da parte del Vettore di minori non accompagnati, di disabili, di donne in stato di gravidanza, di persone affette da malattie o di altre persone aventi necessità di assistenza speciale è effettuata previo accordo con il Vettore, che deve essere debitamente informato da parte del passeggero all'atto della prenotazione di eventuali esigenze particolari. I

passengeri disabili che abbiano debitamente informato il Vettore delle speciali esigenze di cui eventualmente necessitano saranno trasportati nel rispetto di tali esigenze speciali, tranne che ciò sia impossibile per obiettive cause di forza maggiore.

ARTICOLO VIII

BAGAGLIO

Il passeggero ha diritto al trasporto di bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni di volta in volta stabilite dal Vettore che sono disponibili a richiesta presso gli uffici Alidaunia, gli altri canali di distribuzione del suo prodotto e sul sito Internet del Vettore.

Ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 1/36 del 28 gennaio 1987 e della Circolare ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) APT -09 dell' 8 maggio 2001, oltre al bagaglio registrato rientrante nella franchigia prevista, ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo è consentito a ciascun passeggero il trasporto gratuito in cabina - compatibilmente con la capienza degli appositi alloggiamenti disponibili - di un solo bagaglio a mano, da apporsi a cura del passeggero medesimo, identificato come uno dei sotto elencati articoli:

- una borsetta o borsa porta-documenti o un personal computer portatile;
- un apparecchio fotografico, una video camera o un lettore di CD;
- un soprabito o un impermeabile;
- un ombrello o bastone da passeggio;
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
- una culla portatile e cibo per neonati necessario per il viaggio;
- articoli da lettura per il viaggio;
- articoli acquistati ai "Duty Free" e negli esercizi commerciali siti all'interno dell'aeroporto (in quantità e peso limitati), comunque facilmente collocabili negli appositi alloggiamenti disponibili in cabina.

All'atto della consegna ad Alidaunia del bagaglio da registrare, quest'ultima ne assume la custodia ed emette una etichetta di identificazione per ogni pezzo di bagaglio registrato.

Il bagaglio registrato, in franchigia o in eccesso, è trasportato sullo stesso aeromobile del passeggero, a meno che ciò sia impossibile per comprovati motivi di sicurezza od operativi.

In tali ipotesi Alidaunia si impegna a trasportare tale bagaglio sul primo volo utile successivo ed a consegnarlo direttamente al passeggero.

Qualora il peso del bagaglio registrato superi la franchigia, il passeggero sarà tenuto a corrispondere un'apposita tariffa supplementare. L'ammontare di tale tariffa supplementare è

disponibile a richiesta presso gli uffici Alidaunia, gli altri canali di distribuzione del prodotto e sul suo sito Internet del Vettore.

Alidaunia si riserva il diritto di non ammettere in cabina il bagaglio o gli oggetti che:

- risultino di peso, forma e/o di dimensioni tali da non poter essere collocati nel modo suddetto;
- siano da considerare contrari alle esigenze di sicurezza del trasporto in cabina.

Il bagaglio e gli oggetti non ammessi in cabina saranno trasportati come bagaglio registrato, previo rilascio al passeggero di idonea ricevuta bagaglio e dopo che sia stato allo stesso consentito di estrarre da detto bagaglio gli oggetti che non possono essere contenuti nel bagaglio registrato.

Il bagaglio e gli oggetti inadatti per il trasporto in stiva (quali, ad esempio, strumenti musicali delicati, canne da pesca ed oggetti simili) potranno essere accettati per il trasporto soltanto in cabina passeggeri, ove vi sia spazio disponibile e secondo le particolari modalità indicate dal Vettore per assicurare la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

Il trasporto degli oggetti in questione potrà essere assoggettato a tariffe speciali.

Alidaunia si impegna a far sì che il bagaglio registrato venga messo a disposizione del passeggero, per il ritiro, non appena possibile, presso il luogo di destinazione o di sosta concordata.

Nell'ipotesi di mancato ritiro del bagaglio, troveranno applicazione le disposizioni di legge applicabili in materia di impedimenti alla riconsegna delle cose trasportate.

ARTICOLO IX

OBBLIGHI IN RELAZIONE AL CONTENUTO DEL BAGAGLIO

9.1. Non possono essere inseriti nel bagaglio:

- oggetti che non costituiscono bagaglio come definito dall'art. I delle C.G.T.;
- oggetti che possano costituire pericolo per l'aeromobile o per le persone o cose che si

trovano a bordo dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

congegni elettronici in funzione; portadocumenti forniti di congegno d'allarme; gas compressi (refrigeranti, infiammabili, non infiammabili e velenosi) come butano, ossigeno, azoto liquido, gas da campeggio, nonché bombole per autorespiratori; agenti corrosivi, come acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi liquidi; esplosivi, armi e munizioni che non siano da caccia o sportive, capsule a nastro, fuochi d'artificio e razzi, così come tutti i giocattoli somiglianti ad armi; liquidi e solidi infiammabili, come accendini e combustibili per gli stessi, fiammiferi, vernici, solventi; altri oggetti pericolosi, come materiali magnetici, nocivi, tossici, di odore sgradevole o irritanti, ossidanti, come polvere candeggiante e perossidi; veleni e sostanze infettive, insetticidi, erbicidi e materiali con agenti patogeni; sostanze radioattive; dispositivi di allarme ed eventuali batterie al litio o installate per la relativa alimentazione; ghiaccio secco; torce subacquee con batterie inserite;

- oggetti il cui trasporto sia proibito dalle disposizioni normative vigenti negli Stati di partenza e di destinazione del trasporto o che vengano sorvolati durante lo stesso;
- oggetti che a giudizio di Alidaunia non siano adatti ad essere trasportati a causa del loro peso, forma, dimensione, caratteristiche o imballaggio;
- animali vivi o morti, salvo quanto previsto al punto 9 del presente articolo per gli animali domestici.

9.2. Non possono, in generale, essere inseriti nel bagaglio registrato oggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

oggetti di valore, fragili o deperibili, denaro, gioielli, metalli preziosi, argenteria, computer e loro accessori, congegni o apparecchi elettronici per uso personale, macchine ed equipaggiamenti fotografici, titoli negoziabili, titoli di credito, titoli di stato, azionari e obbligazionari od altri valori, documenti di lavoro, di affari o commerciali, passaporti ed altri documenti di identificazione personale, campionari, cimeli, antichità, prodotti di artigianato o di antiquariato, di valore, opere d'arte, edizioni librarie rare, pubblicazioni o manoscritti di valore.

Non possono essere trasportate come bagaglio armi da fuoco e munizioni per scopi diversi da quelli di caccia e sport. Le stesse possono essere trasportate solo in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di sicurezza aeronautica.

Non possono essere trasportati come bagaglio liquidi biologici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sangue, urina, liquido seminale, ecc.

9.3. In conformità alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio 1999, proibisce l'uso, a bordo degli aeromobili, di tutti i dispositivi elettronici portatili, fatta eccezione per:

- dispositivi di ausilio all'udito;
- pace-makers;
- rasoi elettrici;
- riproduttori portatili di suoni non a lettura laser o digitali;
- computer portatili non collegati né con stampanti né con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione del Comandante.

9.4. Qualora gli oggetti non accettabili come bagaglio di cui sopra vengano, pur tuttavia, inclusi nel bagaglio, il passeggero, in caso di loro perdita o danneggiamento, non avrà diritto ad alcun

risarcimento, fermo restando quanto previsto dalle C.G.T. in materia di danni causati dal contenuto del bagaglio.

9.5. Il passeggero avrà diritto al trasporto di:

- armi da fuoco e relative munizioni da caccia e da sport come bagaglio registrato, a condizione che le stesse siano scariche, con la sicura inserita ed adeguatamente imballate in conformità con le procedure ICAO e IATA applicabili in materia.
- oggetti e prodotti necessari al passeggero in relazione al suo stato di salute; medicine e cosmetici in quantità limitate allo stretto fabbisogno personale.
- Oggetti quali armi da fuoco antiche, spade, coltelli, e similari potranno essere accettate solo come bagaglio registrato a discrezione del Vettore, e non ne sarà consentito in nessun caso il trasporto nella cabina dell'aeromobile.

Quanto sopra in conformità, comunque, alle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza negli Stati di partenza e di destinazione del trasporto o che vengano sorvolati durante lo stesso e con le modalità da tali disposizioni stabilite, che risultino compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa.

9.6. Fermo restando quanto previsto in ordine agli oggetti accettabili a determinate condizioni, il Vettore ha facoltà di rifiutare l'accettazione per il trasporto degli oggetti non accettabili come bagaglio o di rifiutarne l'ulteriore trasporto qualora ed in qualsiasi momento venga a conoscenza della loro presenza a bordo dell'aeromobile.

Il Vettore ha facoltà di rifiutare il trasporto come bagaglio di ogni oggetto che risulti inadatto per il trasporto sull'aeromobile a causa delle sue dimensioni, della sua forma, del suo peso, del suo contenuto, delle sue particolari caratteristiche, della sua fragilità, della sua deperibilità o per motivi di sicurezza o operativi, o perché suscettibile di arrecare disagio o disturbo agli altri passeggeri.

Il Vettore ha facoltà di rifiutare l'accettazione di bagagli per il trasporto qualora, secondo il suo ragionevole apprezzamento, non sia adeguatamente contenuto in valige o in altri contenitori idonei a consentirne un trasporto sicuro.

9.7. Per ragioni connesse alla sicurezza dell'aeromobile e dei passeggeri, il Vettore può richiedere che il passeggero consenta di sottoporsi a controlli e ispezioni della sua persona anche a mezzo di apposite apparecchiature ed a controlli ed ispezioni del suo bagaglio anche a mezzo di apposite apparecchiature elettroniche o radiogene. In caso di assenza del passeggero, i suoi beni possono essere ispezionati allo scopo di accertare se il passeggero stesso sia in possesso di (o se il suo

bagaglio contenga) alcuno degli oggetti di cui non è consentito il trasporto ai sensi delle C.G.T., o armi da fuoco, munizioni o altre armi, che non siano stati debitamente dichiarati al Vettore ai sensi delle C.G.T.

Nel caso che il passeggero non acconsenta ad accogliere le predette richieste, il Vettore si riserva la facoltà di rifiutare il trasporto del passeggero e del suo bagaglio.

Nel caso che una ispezione od una ricerca condotta con apparecchiature elettroniche o radio gene causi danni al passeggero o ai suoi bagagli, il Vettore non sarà tenuto ad alcun risarcimento tranne che i predetti danni siano attribuibili a sua colpa.

9.8. L'esercizio da parte del passeggero dei diritti previsti dal Contratto relativamente al trasporto ed alla riconsegna del bagaglio registrato è subordinato al possesso ed all'esibizione della ricevuta bagaglio, consegnatagli al momento dell'accettazione e riportante il nome del passeggero nei cui confronti il Vettore assume l'obbligo del trasporto, nonché il numero del biglietto del passeggero medesimo ed il numero dei bagagli registrati che esso reca con sé.

Nel caso in cui la persona che pretende la riconsegna del bagaglio registrato non sia in grado di produrre la ricevuta bagaglio o di identificare il bagaglio stesso, Alidaunia riconsegnerà detto bagaglio esclusivamente qualora tale persona sia in condizione di dimostrare, con idonea prova, il proprio diritto alla restituzione, riservandosi, comunque, la facoltà di condizionare tale restituzione al rilascio di apposita attestazione liberatoria, idonea a tenere indenne Alidaunia medesima da ogni eventuale, diversa rivendicazione.

L'accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto senza alcuna contestazione scritta al momento della riconsegna, costituisce presunzione che il bagaglio è stato riconsegnato in buone condizioni in conformità al contratto di trasporto.

9.9. Il passeggero ha diritto al trasporto di animali domestici solo a condizione che gli stessi siano adeguatamente sistemati negli appositi contenitori atti al trasporto aereo, indicati da Alidaunia, e muniti dei prescritti certificati sanitari e di vaccinazione, permessi di ingresso ed altri documenti richiesti dai Paesi di partenza, destinazione o transito.

Gli animali domestici, insieme al loro contenitore ed all'eventuale cibo, qualora siano accettati come bagaglio registrato, non saranno inclusi nella franchigia ma costituiranno comunque eccedenza bagaglio, per la quale il passeggero potrà essere richiesto di pagare la tariffa applicabile.

I cani guida per disabili saranno trasportati gratuitamente, oltre al normale bagaglio in franchigia, secondo le modalità indicate da Alidaunia.

Al passeggero, in caso di accettazione da parte del Vettore di animali domestici per il trasporto, non sarà garantito alcun risarcimento o rimborso qualora venga negato ai predetti animali

l'ingresso e/o il transito in un Paese di destinazione o transito.

Il Vettore non assume inoltre alcuna responsabilità per il caso di assenza o invalidità della necessaria documentazione sanitaria e amministrativa inerente agli animali domestici e il passeggero è tenuto al rimborso di quanto eventualmente pagato dal Vettore a titolo di sanzione o spesa o risarcimento a causa di tale assenza o invalidità.

9.10. In tutti i casi di oggetti non trasportabili e nei casi in cui il Vettore può rifiutare il trasporto o, ancora, subordinare il trasporto a determinate condizioni, il passeggero può richiedere ulteriori informazioni ad Alidaunia o reperirle presso gli altri canali di distribuzione del prodotto o sul sito Internet del Vettore.

ARTICOLO X

ORARI, RITARDI, CANCELLAZIONE DI VOLI

10.1 I termini temporali del trasporto indicati negli orari ufficiali del Vettore possono essere modificati tra la data di pubblicazione degli orari stessi e la data di inizio del viaggio. Il Vettore non ne garantisce l'esattezza e, peraltro, essi non formano parte del Contratto.

10.2 All'atto della prenotazione, il Vettore comunicherà al passeggero l'orario programmato di partenza del volo di suo interesse vigente al momento della prenotazione stessa, il quale sarà indicato sul biglietto.

Nel caso in cui il Vettore sia costretto a modificare l'orario programmato di partenza del volo, esso o i suoi uffici faranno il possibile per dare adeguata pubblicità alla modifica e per comunicarla al passeggero in possesso di biglietto con prenotazione confermata con congruo anticipo rispetto al volo cui si riferisce la prenotazione stessa.

Qualora le modifiche apportate dal Vettore agli orari di partenza programmati siano ritenute dal passeggero tali da vanificare il proprio interesse ad iniziare il viaggio ed il Vettore non sia in grado di prenotare il passeggero su un volo alternativo da questi ritenuto accettabile, il passeggero potrà richiedere al Vettore il rimborso di quanto pagato, in conformità a quanto previsto dalle presenti C.G.T.

10.3 Il Vettore adotta tutte le misure possibili e che possono essere ragionevolmente attuate per evitare ritardi nel trasporto del passeggero e del suo bagaglio, nonché eventuali cancellazioni dei voli e negati imbarchi.

10.4 Al riguardo nei confronti del passeggero :

A) Nei casi di ritardo:

- qualora Alidaunia possa ragionevolmente prevedere che un volo sarà ritardato di più di quattro ore rispetto all'orario di partenza previsto si impegna ad offrire a titolo gratuito pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa

B) Nei casi di cancellazione Alidaunia si impegna a fornire l'assistenza gratuita a scelta tra il rimborso entro sette giorni (in contanti, attraverso bonifico bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari) dell'intero costo del biglietto al prezzo per il quale è stato acquistato o il riavviamento su un volo alternativo verso la destinazione finale, a condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile.

Si può ragionevolmente prevedere che se il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato Alidaunia si impegna ad offrire a titolo gratuito la sistemazione in albergo per la sola notte inerente la data del giorno cancellato.

ARTICOLO XI

RIMBORSI

11.1 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, il Vettore provvederà a rimborsare il biglietto o qualsiasi porzione inutilizzata di esso, conformemente alle regole tariffarie applicabili, secondo quanto in appresso.

11.2. Avrà diritto al rimborso la persona intestataria del biglietto o la persona che ne abbia effettuato il pagamento.

Nel caso in cui il biglietto sia stato pagato da persona diversa dall'intestatario, il Vettore eseguirà il rimborso unicamente a favore di tale persona o secondo le sue disposizioni, dietro esibizione di idonea prova e sempre che nel biglietto siano riportate conformi indicazioni.

Il rimborso effettuato in buona fede e senza colpa da Alidaunia a favore di colui che appare essere l'intestatario e/o l'acquirente del biglietto, si riterrà correttamente effettuato nei confronti dell'avente diritto.

Ad eccezione dei casi di smarrimento, si avrà diritto al rimborso esclusivamente all'atto della restituzione al Vettore del biglietto e di tutti i tagliandi di volo non utilizzati.

In caso di mancato utilizzo del biglietto, sarà oggetto di rimborso qualsiasi tassa od imposta percepita da Alidaunia insieme alla tariffa e riportata sul biglietto medesimo.

11.3. Qualora il passeggero perda interesse al trasporto o non ne richieda l'esecuzione, il rimborso di quanto pagato per il trasporto (cd. rimborso volontario) verrà effettuato da Alidaunia solo nel caso in cui il biglietto sia stato emesso da Alidaunia stessa o da un suo ufficio autorizzato.

In questo caso, l'ammontare del rimborso, dedotte le eventuali spese ragionevolmente sostenute da Alidaunia per il relativo servizio, sarà di importo:

- pari a tutto il corrispettivo pagato, se il trasporto non è stato effettuato nemmeno in parte; oppure
- pari alla differenza fra tutto il corrispettivo pagato e quello relativo al trasporto effettuato, se il trasporto è stato effettuato solo in parte.

Quanto sopra, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive previste dalle tariffe scelte.

11.4 Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, in caso di smarrimento, perdita, furto e mutilazione totale o parziale di un biglietto, su richiesta del passeggero, il Vettore rimborserà tale biglietto o lo sostituirà in tutto o in parte, a condizione che:

- a) il titolare del biglietto esibisca un'apposita denuncia presentata alle competenti Pubbliche Autorità;
- b) sia fornita prova, prontamente verificabile al momento della richiesta, che il biglietto sia stato validamente emesso;
- c) il passeggero si obblighi a restituire il rimborso, o, a sua volta, a rimborsare al Vettore qualsiasi costo o spesa - fino all'ammontare del prezzo del biglietto smarrito, perduto, rubato o mutilato - ragionevolmente e necessariamente sostenuta da Alidaunia per l'eventuale uso fraudolento del biglietto, o per il suo rimborso a persone diverse dall'avente diritto che lo ottengano fraudolentemente.

Il Vettore non richiederà al passeggero le spese da esso sostenute per propria negligenza. Il Vettore, nel rimettere il biglietto, può richiedere il pagamento di una commissione di ammontare ragionevole per tale servizio, a meno che lo smarrimento o la perdita siano attribuibili a negligenza sua o dei suoi uffici.

Il Vettore è responsabile nei confronti del passeggero qualora si provi che lo smarrimento o la perdita del biglietto siano state determinate esclusivamente dalla negligenza del Vettore o dei suoi dipendenti.

Ove la prova di cui sopra non sia fornita o il passeggero non accetti di impegnarsi per iscritto al rimborso, il Vettore, all'atto dell'emissione del nuovo biglietto, potrà richiedere al passeggero il pagamento di una somma fino all'intero prezzo del biglietto sostituito, la quale sarà rimborsabile nel momento in cui il Vettore accerti che il biglietto smarrito, perduto o rubato non sia stato utilizzato prima della scadenza del suo periodo di validità. Qualora il passeggero torni in possesso del biglietto prima della scadenza del suo periodo di validità, il predetto rimborso verrà effettuato al momento della sua restituzione al Vettore.

In ogni caso, il rimborso o la sostituzione di un biglietto smarrito, perduto, rubato o mutilato, avverranno solo una volta verificato che il biglietto medesimo o parte di esso non sia stato già rimborsato o sostituito.

11.5 Il rimborso di un biglietto emesso da Alidaunia o da un suo ufficio autorizzato può avvenire fino a 30 giorni dopo la data di scadenza del biglietto stesso, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive previste dalle tariffe concordate.

Alidaunia si riserva il diritto di effettuare il rimborso con le stesse modalità e valuta utilizzata per il pagamento del biglietto.

I rimborsi volontari verranno effettuati soltanto dal Vettore che ha originariamente emesso il biglietto o da un suo ufficio autorizzato.

ARTICOLO XII COMPORAMENTO A BORDO

12.1 Qualora il passeggero a bordo dell'aeromobile:

- pregiudichi la sicurezza del volo;
- disturbi gli altri passeggeri e l'equipaggio o si comporti comunque in modo da arrecare loro disagio;
- rechi danno all'aeromobile stesso, alle persone o alle cose trasportate;
- crei intralcio all'equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni;
- non osservi le disposizioni dell'equipaggio stesso in tema di corretto comportamento a bordo o di rispetto delle procedure;

esso potrà essere assoggettato da parte di Alidaunia alle misure necessarie per impedire o limitare tale comportamento, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di legge, nonché allo sbarco od al rifiuto della prosecuzione del trasporto.

Quanto sopra, fermo restando che Alidaunia si riserva di denunciare il passeggero che si sia reso responsabile dei succitati comportamenti qualora gli stessi integrino ipotesi di illecito penale o disciplinare, secondo la normativa applicabile.

12.2 Il passeggero si obbliga al rispetto delle disposizioni impartite da Alidaunia, le quali per motivi di sicurezza del volo vietino o limitino l'utilizzo a bordo dell'aeromobile di apparecchi elettronici, quali, a mero titolo esemplificativo:

telefoni cellulari, computer portatili, registratori portatili, apparecchi radio portatili, lettori di CD; giochi elettronici; apparecchi rice-trasmittenti, compresi giocattoli tele o radio comandati e walkie-talkies.

Quanto sopra ad eccezione di apparecchi o congegni sanitari quali quelli acustici o cardiaci indispensabili per la salute del passeggero, dei quali lo stesso deve comunque informare preventivamente Alidaunia.

12.3. Il passeggero si obbliga, altresì, al rispetto delle disposizioni del Vettore che vietano il fumo a bordo dei propri aeromobili.

ARTICOLO XIII

FORMALITA' AMMINISTRATIVE

Il passeggero ha l'obbligo di munirsi dei necessari documenti di viaggio e di osservare leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni e condizioni emanati dallo Stato di partenza, destinazione o transito, e, pertanto, non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso dal Vettore per le conseguenze dovute alla mancanza ed alla falsità di tali documenti o visti ovvero alla violazione di tali leggi, regolamenti, ordini, prescrizioni e condizioni.

Il passeggero si obbliga, altresì, a consentire che Alidaunia faccia copia dei predetti documenti ai fini degli adempimenti connessi con la normativa nazionale, internazionale e di Paesi esteri in tema di immigrazione. Al riguardo Alidaunia assicura che il trattamento dei dati ivi contenuti avverrà nel rispetto della normativa in tema di tutela della "privacy".

Il passeggero si obbliga ad esibire ad Alitalia tutti i documenti richiesti da leggi, regolamenti, ordini e prescrizioni vigenti negli Stati di partenza, transito e destinazione, provvedendo ad assicurarsi che siano in regola.

Il passeggero che non risulti munito della predetta documentazione o che esibisca documenti non in regola perderà il diritto al trasporto.

In tutti i casi di rifiuto di ingresso in uno Stato, il passeggero è tenuto a rimborsare ad Alitalia ogni multa o altra sanzione pecuniaria eventualmente irrogata, nonché le spese ed i costi comunque sostenuti in conseguenza del negato ingresso.

Inoltre il passeggero non avrà diritto al rimborso di quanto pagato per il trasporto fino alla località di diniego di ingresso o di espulsione.

Il passeggero è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli di sicurezza ordinari legittimamente effettuati dalle Autorità competenti, da altri soggetti autorizzati o dal Vettore.

In caso di danni alla persona del passeggero o al suo bagaglio causati dalle apparecchiature utilizzate per controlli di sicurezza non effettuati direttamente da Alidaunia o comunque da essa non gestiti, il passeggero stesso non avrà diritto ad alcun risarcimento da parte di quest'ultima, tranne che ne venga, comunque, idoneamente comprovata la colpa.

Il passeggero si obbliga, altresì, a consentire che vengano condotte ispezioni sulla sua persona e sul suo bagaglio da parte di Autorità doganali, nonché di altre Pubbliche Autorità o soggetti competenti, anche su richiesta di Alitalia, allorché ciò sia motivato da oggettive ragioni di Sicurezza.

Il passeggero non avrà diritto di essere risarcito da Alidaunia per qualsiasi danno alla persona o al bagaglio eventualmente subito durante le ispezioni di cui sopra, tranne che ne venga, comunque, idoneamente comprovata la colpa.

In caso di opposizione alle predette ispezioni, il passeggero non avrà diritto al trasporto.

ARTICOLO XIV

RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER DANNI ALLA PERSONA DEI PASSEGGERI

14.1 Il trasporto aereo di passeggeri e bagagli è disciplinato dal combinato disposto delle regole stabilite:

- (1) dal Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n.889/02;
- (2) dalla Convenzione di Montreal, a condizione che il trasporto si definisca internazionale ai sensi della stessa;
- (3) dalle altre normative nazionali ed estere, ove applicabili;
- (4) dalle C.G.T.

14.2 Il Vettore risponde del danno derivante dalla lesione personale o dalla morte del passeggero purché il fatto che ha cagionato la morte o la lesione si sia verificato a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.

14.3. Il Vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni da morte o lesione personale del passeggero fino a concorrenza di un importo pari a 250.000 (duecentocinquantamila) DSP (circa € 300.000).

14.4 Il Vettore non risponde dei danni da morte o lesione personale subita dal passeggero di ammontare superiore a 250.000 (duecentocinquantamila) DSP (circa € 300.000).

14.5 Qualora il passeggero si trovi, a causa dell'età o dello stato mentale o fisico in condizioni tali

che il trasporto aereo comporti per lo stesso qualsiasi rischio o pericolo, il Vettore non sarà responsabile né per l'aggravamento di tale stato, né per l'insorgere di qualsiasi malattia, lesione o invalidità, né per la morte, che siano attribuibili a tale stato.

14.6 La copertura assicurativa di Alidaunia per la responsabilità nei confronti dei passeggeri è adeguata e conforme alla normativa applicabile in materia.

ARTICOLO XV

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI AI BAGAGLI DEI PASSEGGERI

15.1 Il Vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli registrati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il Vettore aveva in custodia i bagagli registrati.

Tuttavia, la responsabilità del Vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.

15.2 Se il Vettore riconosce la perdita del bagaglio registrato, ovvero qualora il bagaglio registrato non sia ancora giunto a destinazione entro 21 (ventuno) giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del Vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

15.3 Nel caso di bagagli non consegnati, il Vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

15.4 Nel trasporto di bagagli, sia registrati che a mano, la responsabilità del Vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento è limitata alla somma di 1.131 (millecentotrentuno) DSP (circa € 1.400) per passeggero.

Fermo restando quanto sopra, al momento della consegna al Vettore del bagaglio il passeggero ha diritto di effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla riconsegna a destinazione del bagaglio stesso, dietro pagamento di un corrispettivo supplementare. In tal caso il Vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del passeggero alla riconsegna a destinazione del bagaglio registrato.

15.5 Le disposizioni in materia di limiti alla responsabilità del Vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio, sia registrato che a mano, non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del Vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempre che, nel caso di atto o omissione di dipendenti o

incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

15.6 Il Vettore non è responsabile per danni alla persona e al bagaglio del passeggero dovuti al contenuto del bagaglio stesso. Il passeggero i cui oggetti hanno causato danni alla persona o al bagaglio di un'altra persona oppure ai beni del Vettore, dovrà risarcire il Vettore per tutti i danni e le spese che ne derivino.

15.7 Il Vettore non è responsabile per i danni arrecati al bagaglio registrato, qualora lo stesso sia costituito da beni od oggetti che non rientrino nella definizione di bagaglio registrato contenuta nelle presenti C.G.T.

In particolare, il Vettore non risponde dei danni o della perdita di oggetti di valore, fragili, deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte-valori, titoli di credito, azioni od altri titoli negoziabili o simili, nonché documenti commerciali o di ufficio, campionari, passaporti ed altri documenti di identità, che siano stati inclusi nel bagaglio registrato del passeggero contrariamente a quanto previsto all'art. IX delle presenti C.G.T.

15.8 Nel caso di mancata registrazione del peso del bagaglio nella ricevuta bagaglio, si presume che il peso totale del bagaglio registrato non superi quello previsto dalla franchigia per la relativa classe di servizio.

ARTICOLO XVI

NORME COMUNI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE

16.1. Il Vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.

Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il Vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.

16.2. Il Vettore non è responsabile per i danni che possano derivare dalla osservanza da parte sua di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle autorità o dall'osservanza degli stessi da parte del passeggero.

16.3. La responsabilità del Vettore, non può in ogni caso superare l'ammontare del danno provato. Il Vettore, inoltre, non è responsabile per i danni indiretti o consequenziali, come tali intendendosi quei pregiudizi che non siano prevedibili quali effetti normali dell'inadempimento o dell'illecito del

Vettore aereo Il Vettore non risponde neppure dei danni che il passeggero avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

16.4. Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore si applica anche ai suoi uffici, dipendenti, preposti, ausiliari e incaricati, purché si dimostri che essi abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché a qualsiasi persona - e suoi agenti, dipendenti o rappresentanti - il cui aeromobile venga utilizzato dal Vettore.

16.5. Salvo quanto diversamente stabilito, nessuna norma qui contenuta comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità fissata per il Vettore dalla Convenzione di Montreal o dalle altre leggi applicabili.

ARTICOLO XVII

TERMINI PER RECLAMI ED AZIONI LEGALI

17.1 Il ricevimento senza riserve del bagaglio registrato da parte della persona avente diritto alla riconsegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.

17.2 In caso di danno al bagaglio registrato (distruzione, deterioramento, manomissione, smarrimento totale o parziale, ritardo), la persona avente diritto alla riconsegna deve:

- appena rilevato il danno, contestare immediatamente tale danno al Vettore presso l'aeroporto di destinazione tramite apposita modulistica che comprenda anche una lista dettagliata del contenuto del bagaglio e
- presentare reclamo entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento del bagaglio registrato attenendosi alle modalità indicate dal Vettore o da suoi agenti autorizzati al momento della denuncia del danno. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Qualora il danno possa essere rilevato al momento del ricevimento del bagaglio registrato, la persona avente diritto alla riconsegna è tenuta a contestarlo immediatamente. In caso contrario, al momento della presentazione del reclamo dovrà fornire la prova che il danno si è verificato nel periodo durante il quale il Vettore aveva in custodia il bagaglio registrato e non anteriormente o successivamente a tale periodo.

17.3 Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.

In mancanza di contestazione immediata, laddove possibile, e di reclamo entro i suddetti termini, le azioni nei confronti del Vettore si estinguono, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

17.4 Nel trasporto di persone e di bagaglio non registrato, qualsiasi diritto al risarcimento dei danni si estingue qualora non sia promossa azione legale entro due mesi dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare, o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. Il criterio per calcolare la decorrenza del suddetto termine sarà determinato in base alla legge del Tribunale adito.

Nei casi di danno al bagaglio registrato, qualsiasi diritto al risarcimento verrà a decadere qualora non sia promossa azione legale entro due mesi dalla data della riconsegna o da quella in cui la riconsegna doveva avvenire. Il criterio per calcolare la decorrenza del suddetto termine sarà determinato in base alla legge del Tribunale adito.

17.5 Nel trasporto di passeggeri e bagagli, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al contratto di trasporto può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Montreal e recepiti dalle presenti Condizioni, fatti salvi l'individuazione delle persone legittimate ad agire e l'accertamento dei loro rispettivi diritti.

Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

17.6 L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta di chi agisce, davanti:

- 1) al tribunale del domicilio del Vettore o
- 2) al tribunale della sede principale della sua attività o
- 3) al tribunale del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o
- 4) al tribunale del luogo di destinazione.

In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo precedente.

Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.

ARTICOLO XVIII

MODIFICHE E RINUNCE

Al momento della prenotazione del biglietto, il passeggero è informato che nessun ufficio, dipendente o preposto del Vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le norme delle C.G.T.

Nessuna clausola delle C.G.T. può essere interpretata quale deroga alle obbligazioni eventualmente previste dalla legge a carico del vettore aereo.